

Decreto del Ministro dell'interno

Regolamento recante “Modalità di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Il Ministro dell'interno

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, ed in particolare l’articolo 62, relativo all’accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi;

VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. [Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.](#)”;

EFFETTUATA l’informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante “Recepimento dell’accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007”, e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 di integrazione, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del

VISTA la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. datata, a norma dell’articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente Regolamento:

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto indica le modalità di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario dell'eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le modalità di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, le percentuali dei posti riservati, nonché eventuali particolari modalità di presentazione delle domande al concorso medesimo.

Articolo 2

(Requisiti per l'accesso)

1. Per l'ammissione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i candidati debbono risultare in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti politici;
- c) età non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
- d) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78;
- e) qualità morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Articolo 3

(Prova preselettiva)

1. L'ammissione dei candidati alle prove d'esame può essere subordinata al superamento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.

3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio

1994, n. 487, come introdotto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.

4. La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedimenti automatizzati.

5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi. Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva, è stabilito nel bando di concorso, sino ad un numero non superiore a cinque (5) volte quello dei posti messi a concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6. La Commissione redige la graduatoria della prova preselettiva secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La graduatoria è approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito internet www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Articolo 4 (*Prove di esame*)

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

2. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una delle seguenti materie:

- a) anatomia (apparato locomotore, sistema nervoso centrale e periferico, sistema cardiovascolare, sistema respiratorio);
- b) biologia (aspetti relativi prevalentemente alla bioenergetica muscolare);
- c) fisiologia dell'esercizio fisico;
- d) teoria e metodologia dell'allenamento;
- e) valutazione antropometrica in funzione della pratica motoria;
- f) tecnica dell'educazione fisica;
- g) progressioni didattiche di esercitazioni finalizzate all'incremento delle capacità motorie;
- h) impiego strategico di attività tecnico-sportive per finalità motorie educative;
- i) aspetti di igiene della pratica motoria;
- j) aspetti psicologici e relazionali nell'insegnamento dell'educazione fisica (comunicazione, relazione docente-discente, ruolo leader del gruppo, comunicazione tra componenti del gruppo con riferimento alle situazioni di consistente stress psico-motorio);
- k) alimentazione e dietetica per la pratica motoria;
- l) tecnica e didattica delle attività natatorie;
- m) tecniche di primo soccorso e traumatologia.

3. La seconda prova scritta, di natura teorico-pratica, consiste nello svolgimento di un elaborato finalizzato a verificare la conoscenza di argomenti relativi alla tecnica di progettazione didattica.

4. Sono ammessi alla successiva prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:

- a) conoscenza di specifiche problematiche correlate alla sicurezza in particolari attività di carattere operativo:
 - effetti dello stress psico-fisico in situazioni di rilevante impegno motorio;

- metodologia per la valutazione funzionale;
 - sequenze addestrative in ambienti comportanti notevole difficoltà di adattamento al lavoro (ad esempio precarie condizioni di equilibrio), per l'incremento di specifiche abilità motorie, anche in ambiente acquatico;
- b) conoscenza di argomenti di rilevanza tecnico-sportiva:
- legislazione sportiva correlata all'organizzazione del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Organismi internazionali; principi generali di organizzazione delle associazioni sportive (aspetti costitutivi, statuti e normativa tributaria correlata);
 - gestione degli impianti sportivi (normative correlate alla sicurezza nella pratica motoria e all'impiantistica sportiva);
- c) elementi di diritto costituzionale, amministrativo e comunitario;
- d) lingua straniera;
- e) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
- f) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Articolo 5 (Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice, che sovrintende anche alle operazioni relative all'eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 3, è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Essa è presieduta da un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro. La Commissione esaminatrice è integrata da uno o più esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o, in carenza, al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica, in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

3. In relazione al numero dei candidati, la Commissione, unico restando il Presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria.

4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del Presidente, di uno o più componenti e del Segretario della Commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della Commissione medesima o con successivo provvedimento.

Articolo 6 (Titoli)

1. I titoli ammessi alla valutazione, con a fianco il punteggio attribuito, sono:

A) TITOLI DI STUDIO

A1) Titoli di studio attinenti alle funzioni del personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico sportivi, con esclusione di quelli richiesti per l'accesso al concorso:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Dottorato di ricerca | punti 3,5 |
| 2. Diploma di specializzazione o abilitazione all'insegnamento | punti 1,5 |
| 3. Master universitario di II livello | punti 0,5 |

A2) Titoli di studio non attinenti alle funzioni del personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico sportivi:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Laurea magistrale | punti 0,5 |
|----------------------|-----------|

I punteggi sono cumulabili tra loro fino ad un massimo di punti 5,0.

B) QUALIFICAZIONI

B) Qualifica di tecnico di federazioni sportive nazionali, relativa a specialità sportive di interesse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate dal bando di concorso.

punti 0,50

Il punteggio massimo di 0,50 viene graduato in proporzione ai livelli specifici individuati da ciascuna Federazione, secondo i seguenti criteri:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Livello base | punti 0,10 |
| 2. Livello intermedio | punti 0,15 |
| 3. Livello avanzato | punti 0,25 |

I punteggi attribuiti alle diverse qualifiche di tecnico di federazioni sportive nazionali sono cumulabili fino a un massimo di punti 1,0.

2. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'Amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'Amministrazione stessa.

Articolo 7

(Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso)

1. La Commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale, e della valutazione dei titoli di cui all'articolo 6. L'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it.

2. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'Amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'Amministrazione stessa.

Articolo 8

(Accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali)

1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui all'articolo 7, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili ulteriori posti nella qualifica a concorso, l'assunzione dei candidati idonei è subordinata all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo.

2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali stabiliti dalla normativa vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuro-psico-diagnostici. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate degli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.

3. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una Commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, nonché da quattro medici. La Commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. È in facoltà dell'Amministrazione stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

5. In relazione al numero dei candidati, la Commissione, unico restando il Presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria.

6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del Presidente, di uno o più componenti e del Segretario della Commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della Commissione medesima o con successivo provvedimento.

7. Il giudizio di non idoneità comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Art. 9

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO